SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1380)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1981 (V. *Stampato n.* **1960**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 aprile 1981

Modificazioni della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in materia di spese processuali civili

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli uffici di cancelleria, che non hanno provveduto agli incombenti previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, debbono devolvere all'erario, a cura del dirigente, entro il 31 ottobre 1981, le somme ed i valori bollati risultanti dalla consistenza di cassa dei depositi costituiti ai sensi dell'articolo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Dall'importo complessivo delle somme e dei valori bollati di cui al comma precedente va detratto il 5 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori.

Le modalità di versamento all'erario saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 2.

Per i depositi definiti alla data di entrata in vigore della legge 7 febbraio 1979, n. 59, resta fermo il diritto della parte alla restituzione, ove non sia maturata la prescrizione del termine previsto dall'articolo 10, primo comma, della legge predetta.